

ATTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

(Articolo 92 DEL D. Lgs. N. 163/2006)

REGOLAMENTO

- Predisposto dal Comune di GENZANO DI ROMA -

INDICE GENERALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.1 - Oggetto del regolamento
- Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni
- Art. 1.3 - Costituzione e accantonamento del fondo incentivante
- Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 2.1 - Prestazioni parziali
- Art. 2.2 - Ripartizione del Fondo, liquidazione dei compensi

CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

- Art. 3.1 - Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione
- Art. 3.2 - Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione
- Art. 3.3 - Termini di chiusura per la liquidazione del fondo

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 4.1 - Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati
- Art. 4.3 - Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V - ALTRI ONERI

- Art. 5.1 - Spese

CAPO VI - NORME FINALI

- Art. 6.1 - Validità
- Art. 6.2 - Entrata in vigore del regolamento

Comune di Genzano di Roma

Visto: Approvato con delibera-
zione

N. 17 del 19/05/08

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA

TITOLO UNICO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1 *(oggetto del regolamento)*

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 163 sopraccitato.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 1.2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

Articolo 1.2 *(Definizione delle prestazioni)*

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93, del citato decreto.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica su indicazione preventiva e vincolante del responsabile unico del procedimento.

3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni (*e varianti*), il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Articolo 1.3 (*Costituzione e accantonamento del fondo incentivante*)

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura del 2,0 per cento, sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali; in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30 per cento, salvo diverse disposizioni del regolamento, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria.
3. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione.
4. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 93, comma 7. *Gli oneri riflessi sono a carico del fondo come definito al precedente Articolo 1.3*

Articolo 1.4 (*Conferimento degli incarichi*)

1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del dirigente.
2. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tale attività non comporterà il pagamento di prestazioni di lavoro straordinario.
3. Il personale addetto a funzioni di collaborazione viene individuato dal dirigente prima dell'inizio di ogni prestazione o fase.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Articolo 2.1 (*Prestazioni parziali*)

1. Qualora l'Ufficio Tecnico non esegua tutte le operazioni previste nelle varie voci individuate per la ripartizione del Fondo e siano affidate all'esterno alcune prestazioni, gli incentivi da ripartire sono decurtati delle percentuali corrispondenti alle prestazioni affidate all'esterno e la relativa quota costituirà economia.

Articolo 2.2. (*Ripartizione del Fondo, liquidazione dei compensi*)

1. All'inizio di ogni esercizio, il dirigente competente, con proprio atto, individua il personale interessato alla progettazione. Approvato il progetto esecutivo il dirigente ripartisce il fondo di cui all'art. 5 secondo la quota di spettanza di ciascun singolo progetto, così come individualmente calcolata ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 16.04.2006 n. 163. Il compenso incentivante compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 92 del decreto legislativo 16.04.2006 n. 163 qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di P.O.
2. Le quote di progetto sono ulteriormente ripartite tra i partecipanti alla progettazione tenendo conto della qualifica funzionale del dipendente, del livello di responsabilità assunta nella progettazione e delle distinte fasi procedurali.

3. La quota del fondo relativa alle prestazioni per la realizzazione dei lavori pubblici è ripartita come segue:
- a)- il 40 per cento al responsabile unico del procedimento ;
 - b)- il 20 per cento ai tecnici incaricati della redazione del progetto e del piano di sicurezza;
 - c)- il 20 per cento ai tecnici incaricati della D.L. e del collaudo;
 - d)- il 20 per cento al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla redazione del progetto e/o alla realizzazione dell'Opera, mediante contributo intellettuale e/o materiale;
4. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:
- a)- il 20 per cento al responsabile del procedimento;
 - b)- il 60 per cento al rimanente personale dell'Ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
 - c)- il 20 per cento ai collaboratori diversi interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.
5. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 3 e 4, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
6. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui ai commi 3, lettera d) e 4, lettera c), le relative quote sono ripartite per metà al tecnico che ha sottoscritto l'atto assumendone la responsabilità professionale e per metà al responsabile del procedimento.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI

Articolo 3.1 *(Termini per la liquidazione del fondo relativo alla progettazione)*

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati come segue:
- a)- per la quota riferita al progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione del progetto o dell'atto di programmazione che recepisce il progetto;
 - b)- per la quota riferita al progetto definitivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente;
 - c)- per la quota riferita al progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla consegna del progetto esecutivo;

Articolo 3.2 *(Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione)*

1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:
- a)- per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;
 - c)- per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.
2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:
- a)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;
 - b)- per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.
3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.
4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.

Articolo 3.3 *(Termini di chiusura per la liquidazione del fondo)*

1. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.1, ovvero all'articolo 3.2, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.

2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 3.1, ovvero all'articolo 3.2, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico deve intendersi sospeso.
4. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile del procedimento nel trasmettere la proposta al dirigente per la determinazione di liquidazione indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.
5. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 4.1 (Sottoscrizione degli elaborati)

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di Genzano di Roma - Settore tecnico", o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora la stessa sia articolata in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

Articolo 4.2 (Utilizzazione degli elaborati)

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Articolo 4.3 (Prestazioni professionali specialistiche)

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:
 - a)- gli studi e le analisi di fattibilità e le attività di supporto per la formazione di programmi pluriennali di lavori pubblici e/o per la attività del responsabile unico del procedimento, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - b)- la redazione dei programmi pluriennali di attuazione e del regolamento edilizio, in quanto non configurabili come atti di pianificazione;
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o

metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

CAPO V – ALTRI ONERI

Articolo 5.1 (Spese)

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo, ai beni strumentali, o ad attività di supporto sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione. Le attività di supporto sono affidate con determinazione dirigenziale.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

CAPO VI – APPLICAZIONE – ENTRATA IN VIGORE.

Articolo 6.1 (Validità)

1. Il presente Regolamento sostituisce il "Regolamento per l'attribuzione e ripartizione del fondo incentivante" approvato con atto della G.C. n. 238 del 30.11.2005.

Articolo 6.2 (Entrata in vigore del regolamento)

1. Il regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione di presa d'atto della Giunta Comunale.
 2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.
-